

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

## Oggetto: COMUNICAZIONE ALL'INAIL DELL'INFORTUNIO DI UN GIORNO

Si comunica che l'Inail, con circolare 12 ottobre 2017, n. 42, ha illustrato il nuovo adempimento che obbliga il datore di lavoro, dal 12 ottobre, a comunicare all'Istituto anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno dell'evento, entro 48 ore dalla presentazione del certificato medico.

In particolare l'Istituto ha precisato che:

- la comunicazione vale solo a fini statistici, pertanto in caso di infortuni oltre i 3 giorni dovrà essere inviata la denuncia d'infortunio;
- la denuncia di infortuni oltre i 3 giorni assolve alla comunicazione ai fini statistici;
- il servizio *on line* è stato integrato con la nuova comunicazione, la quale riporta i dati statistici dell'infortunio senza l'indicazione delle retribuzioni;
- per semplificare tale adempimento sarà possibile accedere nel menù dell'applicativo "Comunicazione di infortunio" e, accedendo alla funzione "Comunicazioni inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all'invio della "Denuncia/comunicazione d'infortunio";
- il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Si ricorda inoltre che l'omissione o il ritardo nell'adempimento comporta sanzioni amministrative pecuniarie da 548 a 1.972,80 euro.